

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

**PARTE SPECIALE C**  
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE  
E SICUREZZA SUL LAVORO

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)</b>	<b>6</b>
<b>2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO</b>	<b>9</b>
<b>3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE</b>	<b>10</b>
<b>4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI</b>	<b>12</b>

## PREMESSA

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 (c.d. Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) introduce nel Dlgs. n. 231/01, con la conseguente introduzione del relativo art. 25 septies, i reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime.

L'articolo 300 del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha modificato l'articolo 9 della suddetta Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recita:

• **"art. 300: Modifiche al Dlgs 8 giugno 2001, n. 231**

*L'art. 25-septies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: << Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).*

- *In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55<sup>1</sup>, comma 2<sup>2</sup>, del Dlgs attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di*

---

1- In EPIDENDIO, PIFFER, *Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, Torino, pag. 7 si precisa, con riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, TUSSL", che "la violazione delle norme cautelari richiamate non connota il disvalore della condotta colposa causativa dell'evento. Si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo commesso nell'ambito di un'azienda che presenta le caratteristiche di cui all'art. 55, comma 2, TUSSL, nella quale non è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 55, comma 1, lett. b, TUSSL). In questi casi la locuzione "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2" indica la violazione di una norma del TUSSL che connota di una specifica illiceità il contesto aziendale in cui è avvenuto l'evento, ma che non è idonea a fondare l'addebito di colpa per l'evento, che dovrà essere basato invece sulla violazione di altre norme cautelari, l'osservanza delle quali avrebbe evitato l'evento. In altri termini: la locuzione "commesso con violazione" non indica il profilo della colpa nella causazione dell'evento, ma indica il profilo di illiceità specifica del contesto aziendale che consente di attribuire all'ente quel particolare illecito, per il quale soltanto è rimasta la previsione più grave della sanzione pecuniaria in misura fissa (pari a mille quote)."

2 - Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00 il datore di lavoro:
  - a. che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
  - b. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
  - a. nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
  - b. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  - c. per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*

Per completezza, si precisa che l'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare si citano i casi di aziende industriali di cui all'art. 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori.

L'articolo 268 del Decreto classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

I rischi da atmosfere esplosive sono disciplinati dal Titolo XI del Dlgs. 81/08.

I rischi da esposizione a sostanze pericolose dei tipi cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX, Capo II del Dlgs. 81/08.

I rischi da esposizione alle attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto sono disciplinati dal Titolo IX,

salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi”.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (all'art. 9, comma 2) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La repressione dei reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro risulta affidata ad un sistema sanzionatorio a doppio binario, essendo sia di natura pecuniaria che interdittiva, sebbene in misura più graduata rispetto alla prima versione dell'articolo introdotto dalla legge 123/07<sup>3</sup>.

In entrambe le fattispecie è sancita una responsabilità amministrativa dell'ente, restando la responsabilità penale riferita unicamente al soggetto persona fisica responsabile dell'eventuale dovere di vigilanza *ex lege*. Il regime sanzionatorio applicabile all'ente per i suddetti reati colposi è di natura pecuniaria e interdittiva.

L'illecito penale (reato) contestato alla persona fisica e l'illecito amministrativo dipendente da reato e contestato all'ente sono accertati in un unico procedimento penale, salvo i casi di separazione di procedimenti previsti tassativamente dalla legge ex art. 38 Dlgs. n. 231/01, al quale si rimanda.

Il reato d'omicidio colposo e quello di lesioni colpose gravi o gravissime sono inquadrati nel titolo dei “delitti contro la persona” al capo I “dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale”.

---

Capo III del Dlgs. 81/08.

Le attività disciplinate dal Titolo IV, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, sono quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

3 - L'articolo 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato “Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, così recitava:

Art. 9.: (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Si noti che il Dlgs. 81/08 propone, all'art. 30, alcune indicazioni fondamentali con riferimento alle caratteristiche minimali dei modelli di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/01:

• **art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione.**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

# 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

- **Art. 589 Omicidio colposo.**

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

È circostanza aggravante del reato comune l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similmente si ricorda che la responsabilità dell'ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della definizione e approvazione delle linee guida per il processo di valutazione dei rischi;
- della verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro;
- della definizione e approvazione delle linee guida per il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'analisi, predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/08);
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della gestione emergenze e del primo soccorso;
- della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- della gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- della gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;
- della gestione della prevenzione degli incendi;
- della progettazione degli ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 590 Lesioni personali colpose.**

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice civile.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Inoltre, nell'art. 25-septies lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme "*per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*" e non anche in quelle sulla tutela della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del Dlgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale.

Tuttavia, a favore di un'interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della definizione e approvazione delle linee guida per il processo di valutazione dei rischi;
- della verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro;
- della definizione e approvazione delle linee guida per il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'analisi, predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs. 81/08);
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;

- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della gestione emergenze e del primo soccorso;
- della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- della gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- della gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;
- della gestione della prevenzione degli incendi;
- della progettazione degli ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.



## 2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “E” del Modello, le seguenti:

### REF MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE

1LAV	Definizione e approvazione delle linee guida per il processo di valutazione dei rischi.
2LAV	Verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro.
3LAV	Definizione e approvazione delle linee guida per il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi.
4LAV	Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro.
5LAV	Analisi, predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs. 81/08).
6LAV	Attuazione della sorveglianza sanitaria.
7LAV	Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori.
8LAV	Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale.
9LAV	Gestione emergenze e del primo soccorso.
10LAV	Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società.
11LAV	Gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione.
12LAV	Gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza.
13LAV	Gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti.
14LAV	Gestione della prevenzione degli incendi.
15LAV	Progettazione degli ambienti di lavoro.

### **3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I predetti Destinatari devono:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro<sup>4</sup>;
- contribuire, in relazione al proprio ruolo nel complessivo sistema, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>5</sup>;
- osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite<sup>6</sup>;
- utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione<sup>7</sup>;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nel loro utilizzo e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità di cui si viene a conoscenza<sup>8</sup>;
- partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società<sup>9</sup>;
- sottoporsi diligentemente ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente<sup>10</sup>;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nei siti della Società;
- denunciare al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro;
- vigilare, qualora competa nella propria mansione di lavoro, a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da costituire, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-septies del Dlgs. 231/01);
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo<sup>11</sup>;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori<sup>12</sup>.

4 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 1

5 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera a)

6 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera b)

7 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettere c) e d)

8 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera e)

9 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera h)

10 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera i)

11 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera f)

12 - Dlgs. 81/08, art. 20, comma 2, lettera g)

## 5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV.

### A. In generale, il modello organizzativo deve dare attuazione ai seguenti principi procedurali:

1. assicurare che il sistema aziendale sia in grado di adempiere a tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>13</sup>;
2. prevedere un'adeguata articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio<sup>14</sup>;
3. prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate<sup>15</sup>;
4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate<sup>16</sup>;
5. prevedere il riesame e l'eventuale modifica del modello, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico<sup>17</sup>;
6. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività che garantiscono il corretto adempimento degli obblighi giuridici<sup>18</sup>.

### B. Con riferimento alla definizione e approvazione delle linee guida per il processo di valutazione dei rischi:

1. la valutazione del rischio avviene in accordo con una metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione, che si basa sulla considerazione della gravità del danno potenziale, sulla frequenza di manifestazione del pericolo, sulla presenza ed efficacia delle misure di prevenzione; la metodologia approvata è resa disponibile all'ODV;
2. Il Direttore Generale definisce, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro. In tale piano sono individuate le figure e le strutture coinvolte con i relativi compiti e responsabilità, sono definite le risorse necessarie, e sono stabilite le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. Il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro è reso disponibile all'ODV;
3. Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione riesamina almeno annualmente il Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, e riferisce di tale attività al Direttore Generale e all'ODV;
4. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, effettua almeno annualmente anche sulla base del Piano di miglioramento per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e in collaborazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, un riesame del sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, individuando le opportunità e le necessità di miglioramento del sistema.

---

13 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 1

14 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 3

15 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 3

16 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 4

17 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 4

18 - Dlgs. 81/08, art. 30, comma 2

Il verbale del riesame del sistema è reso disponibile all'ODV;

• **Con riferimento alla verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul luogo di lavoro:**

1. il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione individua i requisiti legali e di altro tipo, riportando la propria valutazione di conformità in apposito elenco, reso disponibile per il datore di lavoro, per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per l'ODV;

**D. Con riferimento alla definizione e approvazione delle linee guida per il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi:**

- 1 il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza approva il Piano di Monitoraggio per la sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio (controlli di primo livello) è svolto dai preposti; le procedure operative definiscono quali siano le prescrizioni da sorvegliare, quali siano i metodi per la sorveglianza, chi abbia la responsabilità del controllo, quale sia la frequenza di effettuazione del controllo e quali siano le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di supporto dell'avvenuto controllo. Il Piano di Monitoraggio è reso disponibile all'ODV;
- 2 il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione verifica, con le modalità e i tempi definiti nella procedura operativa, che il sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo; tale attività, che rappresenta il controllo di secondo livello, è affidata a personale competente, obiettivo e imparziale, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva e considera, tra le altre cose, i risultati delle verifiche dei capi reparto o preposti; di tali verifiche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione predispone una relazione. Tale relazione è resa disponibile all'ODV;
- 3 il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione raccoglie almeno annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dai soggetti preposti alla Sicurezza e Salute sul Lavoro (sulla base di apposita delega di funzioni e con le modalità definite in apposita procedura operativa approvata dal Consiglio di Amministrazione) e le segnalazioni di non conformità che sono emerse nonché le relative azioni di trattamento correttivo che sono state attuate. Tali risultati sono sottoposti all'esame dei partecipanti alla riunione periodica (ai sensi dell'art. 35 Dlgs. 81/08) da parte del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. Della riunione è redatto, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, un verbale che viene reso disponibile ai partecipanti alla riunione, al Consiglio di Amministrazione e all'ODV;
- 4 il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, si assicura che sia convocata almeno annualmente la riunione periodica di cui all'art. 35 del Dlgs. 81/08, aperta alla partecipazione dell'ODV, e che di questa riunione sia redatto un verbale;

**E. Con riferimento alla nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:**

- 1 il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, definisce l'organigramma dell'azienda, attribuendo le responsabilità per le attività inerenti il sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, incluse almeno le figure previste dall'art. 2 lettere f, g, h, i) del Dlgs. 81/08. Copia dell'organigramma è messa a disposizione dell'ODV;
- 2 il Direttore Generale definisce le responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, indicando i compiti e le autonomie operative<sup>19</sup>, ponendo particolare attenzione alla definizione dei compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza e Salute

---

19 - Tale impostazione è coerente con Confindustria, "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs. 231/2001", marzo 2008, pag. 22

sul Lavoro; l'attribuzione delle responsabilità, i compiti e le autonomie operative e di spesa sono formalizzate in apposite deleghe di funzione. Tali deleghe di funzioni dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 16 del Dlgs. 81/08 e non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;

- 3 il datore di lavoro designa il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati; altresì, il datore di lavoro o persona all'uopo delegata nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del Dlgs. 81/08. La designazione delle figure obbligatorie a norma di legge è effettuata in forma scritta, con una lettera di attribuzione dei compiti e delle responsabilità;
- 4 l'ufficio risorse umane coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione comunica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 5 l'ufficio risorse umane garantisce che i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione siano informati di tutti gli eventi relativi alla sicurezza sul lavoro e si incontrino con la periodicità e le modalità definite nella procedura operativa;
- 6 l'ufficio risorse umane, verifica che siano adeguatamente attuate le forme più idonee per il coinvolgimento del personale per la partecipazione attiva al sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro; in particolare consegna al personale di nuova assunzione il prospetto informativo inerente alla sicurezza e salute del luogo di lavoro e le relative procedure operative specifiche del reparto di inserimento.

**F. Con riferimento all'analisi, predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs. 81/08):**

1. il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio, che viene coordinata dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, e viene svolta in collaborazione e previa consultazione con il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; di tale consultazione viene prodotta apposita verbalizzazione. Copia della valutazione del rischio è resa disponibile all'ODV a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
2. la valutazione del rischio viene effettuata periodicamente sulla base della metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, come per esempio la modifica legislativa o regolamentare, modifiche al processo produttivo o all'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o in considerazione dei risultati delle verifiche svolte e dei risultati del Piano di Monitoraggio;
3. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata comunica all'ODV senza indugio gli eventi di infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 20 giorni<sup>20</sup> e, con cadenza semestrale, i dati statistici ed informativi degli infortuni sul lavoro che hanno comportato un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

**G. Con riferimento all'attuazione della sorveglianza sanitaria:**

1. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e con il Medico Competente approva le procedure e le istruzioni operative in materia di sorveglianza sanitaria; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le procedure e le istruzioni operative sono rese disponibili all'ODV;

---

20 - La lesione personale grave è ipotizzabile quanto l'infortunio genera un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni; è notorio che tale situazione si raggiunge spesso nel concreto con due diagnosi successive di venti giorni ciascuna. Il primo evento, pertanto, è meritevole di considerazione immediata da parte dell'ODV.

2. l'ufficio risorse umane verifica che i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria siano sottoposti al programma sanitario definito dal Medico Competente; in particolare per le mansioni per le quali è prevista la visita preventiva l'ufficio risorse umane verifica, prima dell'espletamento della mansione da parte del lavoratore, che il medico competente abbia espresso un parere di idoneità allo svolgimento della mansione affidata. L'ufficio risorse umane inoltre, almeno annualmente, predispone un "ambulatorio mobile" per visite sanitarie a campione con le modalità definite dal Medico Competente.

**H. Con riferimento alla gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori:**

1. il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ha la responsabilità di svolgere i corsi di formazione ai lavoratori e di predisporre il materiale informativo sulla Sicurezza e Salute sul lavoro sulla base del calendario concordato e predisposto dal l'ufficio risorse umane. Il programma annuale di formazione e informazione è predisposto dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e approvato dal Direttore Generale. Tale programma annuale di formazione e informazione è fornito all'ODV;
2. l'ufficio risorse umane, al momento dell'assunzione comunica i nominativi dei neo assunti al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per la programmazione dei corsi; in particolare l'iscrizione dei lavoratori ai corsi programmati è a cura dei preposti;
3. le attività di formazione effettuate sono registrate su schede personali predisposte dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ;
4. il programma di informazione e di formazione è oggetto di trattazione, anche per la valutazione di eventuali necessità di modifica o riesame, nel corso della riunione periodica di cui all'art. 35 del Dlgs. 81/08;
5. i preposti settimanalmente identificano i lavoratori da iscrivere ai corsi di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro e ne danno pronta comunicazione all'ufficio risorse umane;
6. Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione mensilmente verifica che i lavoratori abbiano partecipato ai corsi formativi in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro. Per i lavoratori che non hanno partecipato a tali corsi, l'ufficio risorse umane sollecita in forma scritta i preposti per l'iscrizione ai corsi di tali lavoratori.

**I. Con riferimento alla fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale:**

1. il datore di lavoro e/o i suoi delegati, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione valuta i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; di tale valutazione viene redatta apposita relazione dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. Tali valutazioni devono essere aggiornate in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali delle valutazioni sono rese disponibili all'ODV;
2. il responsabile dell'ufficio risorse umane sulla base dei dispositivi di protezione individuale identificati come utili in fase di valutazione, si accerta che tali dispositivi siano resi disponibili ai lavoratori. In particolare la consegna dei dispositivi ai lavoratori è a cura dei preposti ed è sempre documentata da apposita dichiarazione di ricevimento degli stessi da parte dei lavoratori. Tali dichiarazioni sono conservate presso l'ufficio del Personale;
3. i capi reparto o preposti garantiscono l'addestramento dei lavoratori circa l'uso corretto e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e ne verificano costantemente l'effettivo utilizzo; in particolare i capi reparto o preposti segnalano, alla funzione incaricata, con apposito modulo predefinito sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

**J. Con riferimento alla gestione delle emergenze e del primo soccorso:**

1. il Direttore generale, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione approva le procedure e le istruzioni operative in materia di gestione delle emergenze; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Le procedure e le istruzioni operative sono rese disponibili all'ODV;
2. nel periodo di attività il primo soccorso è garantito nel rispetto dell'art. 45 del Dlgs 81/08 e .s.m.i.;
3. la conformità normativa del contenuto delle cassette di pronto soccorso (presidi sanitari) in dotazione nelle sedi aziendali è garantita mediante un controllo effettuato dai responsabili/preposti.

**K. Con riferimento alla selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società:**

1. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata approva le procedure e le istruzioni operative in materia di qualificazione e scelta degli appaltatori e dei lavoratori autonomi; il processo di qualificazione include almeno l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Le procedure e le istruzioni operative sono rese disponibili all'ODV;
2. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, fornisce agli appaltatori e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche al fine di agevolare la valutazione degli eventuali rischi da interferenza;
3. i documenti di supporto alla qualificazione dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi sono mantenuti allegati al contratto di appalto o d'opera.

**L. Con riferimento alla gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione:**

1. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, e con l'appaltatore o lavoratore autonomo, verifica l'eventuale presenza di rischi da interferenza tra i lavori nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale valutazione si evidenzia mediante forma scritta ed è allegata al contratto di appalto o d'opera;
2. nel caso sia valutata la presenza di rischi da interferenza, il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, e con l'appaltatore o lavoratore autonomo, elabora un unico documento di valutazione dei rischi<sup>21</sup> (DUVRI), che verrà sottoscritto anche dall'appaltatore o dal lavoratore autonomo interessato; tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera;
3. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata acquisisce almeno semestralmente il documento unico di regolarità contributiva; tale documento viene allegato al contratto di appalto o d'opera;
4. le attività svolte dagli appaltatori e/o dai lavoratori autonomi, per le quali è stato predisposto il DUVRI, sono incluse nel Piano di Monitoraggio per la sicurezza sul lavoro di cui sopra;
5. il processo di qualificazione degli appaltatori e/o dei lavoratori autonomi è sottoposto a

---

21 - Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Dlgs. 81/08 le disposizioni in materia di unico documento di valutazione dei rischi, non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi



verifica almeno una volta all'anno, per gli appalti e i contratti d'opera di natura continuativa o per i quali si è proceduto ad un rinnovo contrattuale; tale processo di qualificazione è obbligatorio a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza.

**M. Con riferimento alla gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza:**

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gestisce le comunicazioni interne in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, mantenendo informato il responsabile dell'ufficio del personale e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
2. in particolare, il responsabile dell'ufficio del personale in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si assicura che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza siano coinvolti in tutte le attività o siano destinatari di tutte le comunicazioni per le quali esiste uno specifico obbligo di legge o specifica richiesta nei principi di attuazione dei comportamenti prescritti. Il responsabile dell'ufficio del personale si assicura che sia disponibile evidenza, anche sotto forma di verbale, del coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. presso l'ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è archiviata la documentazione del sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, che comprende le procedure e le istruzioni operative, i piani e la modulistica. La documentazione è resa accessibile all'ODV. In particolare, la modulistica si riferisce ai documenti di registrazione con cui si dà evidenza dell'applicazione del sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro.

**N. Con riferimento alla gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti:**

1. il Direttore generale, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione approva le procedure e le istruzioni operative in materia di gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Le procedure e le istruzioni operative sono rese disponibili all'ODV;
2. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza approva il Piano di Monitoraggio per la sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio (controlli di primo livello) è svolto dai preposti; le procedure operative definiscono quali siano le prescrizioni da sorvegliare, quali siano i metodi per la sorveglianza, chi abbia la responsabilità del controllo, quale sia la frequenza di effettuazione del controllo e quali siano le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di supporto dell'avvenuto controllo. Il Piano di Monitoraggio è reso disponibile all'ODV;
3. il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione verifica, con le modalità e i tempi definiti nella procedura operativa, che il sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo; tale attività, che rappresenta il controllo di secondo livello, è affidata a personale competente, obiettivo e imparziale, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva e considera, tra le altre cose, i risultati delle verifiche dei preposti; di tali verifiche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione predisponde una relazione. Tale relazione è resa disponibile all'ODV.

**O. Con riferimento alla gestione della prevenzione degli incendi:**

1. il Direttore Generale in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione approva le procedure e le istruzioni operative in materia di prevenzione degli incendi; tali documenti devono essere sottoposti a revisione in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei

lavoratori o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le procedure e le istruzioni operative sono rese disponibili all'ODV;

2. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza approva il Piano di Monitoraggio per la sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio (controlli di primo livello) è svolto dai preposti; le procedure operative definiscono quali siano le prescrizioni da sorvegliare, quali siano i metodi per la sorveglianza, chi abbia la responsabilità del controllo, quale sia frequenza di effettuazione del controllo e quali siano le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di supporto all'avvenuto controllo. Il Piano di Monitoraggio è reso disponibile all'ODV;
3. il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione verifica, con le modalità e i tempi definiti nella procedura operativa, che il sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo; tale attività, che rappresenta il controllo di secondo livello, è affidata a personale competente, obiettivo e imparziale, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva e considera, tra le altre cose, i risultati delle verifiche dei capi reparto o preposti; di tali verifiche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione predispose una relazione. Tale relazione è resa disponibile all'ODV.

**P. Con riferimento alla progettazione degli ambienti di lavoro:**

1. il Direttore Generale o persona all'uopo delegata, su proposta del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza approva il Piano di Monitoraggio per la sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio (controlli di primo livello) è svolto dai preposti; le procedure operative definiscono quali siano le prescrizioni da sorvegliare, quali siano i metodi per la sorveglianza, chi abbia la responsabilità del controllo, quale sia la frequenza di effettuazione del controllo e quali siano le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di supporto dell'avvenuto controllo. Il Piano di Monitoraggio è reso disponibile all'ODV;
2. il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione verifica, con le modalità e i tempi definiti nella procedura operativa, che il sistema aziendale di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme a quanto pianificato e correttamente applicato e mantenuto attivo; tale attività, che rappresenta il controllo di secondo livello, è affidata a personale competente, obiettivo e imparziale, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva e considera, tra le altre cose, i risultati delle verifiche dei capi reparto o preposti; di tali verifiche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione predispose una relazione. Tale relazione è resa disponibile all'ODV.